

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 dicembre 2022, n. 87

**Dlgs 267/2000. Accordo di Programma con i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese per valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso (DPGR 41 del 27/05/2019 e DPGR 103 del 27/12/2021). Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR 27-23223 del 24.11.1997.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'Accordo di Programma con i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese per interventi di valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, è stato sottoscritto con firma digitale il 23/01/2019 e approvato con DPGR n. 41 del 27/05/2019, e da ultimo modificato con il DPGR n. 103 del 27/12/2021, con scadenza al 31/12/2022.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Programmazione negoziata":

con nota del 15/11/2022 prot. n. 2214 e del 6/12/2022 prot. n. 2355, il Comune di Noasca, ha richiesto la proroga di almeno sei mesi in relazione all'intervento: "Riqualficazione e ampliamento area struttura di pertinenza di immobile comunale adibito a struttura ricettiva alpina" specificando che i lavori sono ancora da ultimare a causa di problemi organizzativi dell'impresa affidataria causati principalmente dalla difficoltà di reperimento dei materiali, inoltre, la stagione invernale non consente di riuscire ad ultimare l'intervento nei termini stabiliti del 31/12/2022;

per quanto riguarda invece l'altro intervento: "Interramento linea elettrica nel tratto di collegamento tra la borgata Fragno e la borgata Varda di Noasca", questo risulta concluso ed in fase di rendicontazione;

i tre interventi del Comune di Locana: 1. Recupero fontana storica in località Fey – 2. Tra tradizione e innovazione: opere di completamento punto tappa Alpe Cialma – località Carello – 3. Rifunzionalizzazione fabbricato presso la diga Pian Telessio" risultano conclusi, rendicontati e liquidati;

l'intervento del Comune di Ceresole Reale: "Lavori di completamento, riqualficazione energetica ed adeguamento normativo della foresteria sita nel fabbricato denominato "Casa Gran Paradiso" risulta concluso ed è in fase di rendicontazione;

gli interventi dei Comuni di Ribordone e Ronco Canavese risultano conclusi, rendicontati e liquidati.

Dato atto che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Programmazione negoziata":

a fronte della richiesta di proroga del Comune di Noasca, al fine di permettere sia la conclusione degli interventi, sia la relativa rendicontazione, risulta necessario prorogare la scadenza dell'Accordo in oggetto dal 31/12/2022 al 31/12/2023;

la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997.

Preso atto che in data 15 Dicembre 2022 si è riunito il Collegio di vigilanza in modalità sincrona (art. 14ter del D.LGS 241/1990) per l'approvazione formale da parte del Collegio della suddetta modifica.

Preso atto, pertanto, della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, che ha approvato la modifica non sostanziale all'AdP relativamente alla proroga dal 31 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2023 per permettere la conclusione dell'intervento e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 602 del 19 Luglio 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

*decreta*

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma con i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese per interventi di valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, sottoscritto con firma digitale il 23/01/2019, approvato con DPGR n. 41 del 27/05/2019 e da ultimo modificato con il DPGR. n. 103 del 27/12/2021, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2023 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 602 del 19 Luglio 2019.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio